

necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale** ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., **il progetto di ampliamento di un impianto di produzione di energia da fonte eolica**, da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) - Proponente: Nuova Energia S.r.l., sede legale: P.zza del Grano, 3 - 39100Bolzano;
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia reti e infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia (BA).

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i.,

può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 9 ottobre 2013. n. 247

PSR 2007-2013 - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azioni 1 "Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi" e 2 "Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie" - Foreste demaniali regionali. - Proponente: ARIF. Foresta demaniale regionale "Mercadante". Valutazione di Incidenza. ID_4409

L'anno 2013 addì 9 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), con nota n. 31989 del 16 ottobre 2012, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 8791 del 24 ottobre 2012, trasmetteva la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (*screening*) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006 riferita alla progettazione di interventi selvicolturali e di sistemazioni - idraulico forestale finalizzati al perseguimento dell'obiettivo sopra emarginato nelle seguenti Foreste demaniali regionali (di seguito F.D.R.) (Fig. 1):

- "Foresta Umbra - Torre Palermo", "Foresta Umbra - Coppa del Monaco" "Pineta di Capoiale", "Chieuti - Serracapriola", "Tavole di Pietra",

- “Monte Barone e Tuppo dell’Aquila” (Provincia di Foggia, ricomprese tutte nel Parco nazionale del Gargano con l’eccezione della F.D.R. “Chieuti - Serracapriola”);
- “Acquatetta” (Provincia BAT, ricompresa nel Parco nazionale dell’Alta Murgia);
- “Mercadante”, “Pulicchie”, “Rogadeo”, “Scoparella” (Provincia di Bari, ricomprese nel Parco nazionale dell’Alta Murgia);

- “Russoli”, “Medichicchio” e “Pineta Regina” (Provincia di Taranto, le prime due ricomprese nel Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”);
- “Le Cesine”, “Porto Selvaggio” e “Frassanito - Alimini” (Provincia di Lecce, la prima ricompresa nell’omonima Riserva naturale dello Stato e la seconda nel Parco naturale regionale “Porto Selvaggio e Palude del Capitano”)



Fig. 1

- l’ARIF con la medesima nota, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90, convocava la conferenza di servizi per il giorno 05/11/2012 al fine di acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori suddetti;
- l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, con nota n. 4651 del 31 ottobre 2012 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 9093 del 05 novembre 2012, esprimeva parere favorevole con prescrizioni per gli interventi previsti nelle F.D.R. “Acquatetta”, “Mercadante”, “Pulicchie”, “Rogadeo” e “Scoparella” ricomprese all’interno del perimetro del Parco;
- nell’ambito della conferenza di servizi veniva rilevata sia la necessità di approfondire diversi aspetti progettuali, con particolare riferimento agli interventi previsti nelle F.D.R. “Foresta Umbra - Torre Palermo”, “Foresta Umbra - Coppa del Monaco” “Pineta di Copiale”, “Tavole di Pietra”, “Monte Barone e Tuppo dell’Aquila”, “Acquatetta”, “Mercadante”, “Pulicchie”, “Rogadeo” e “Scoparella”

ricomprese nei Parchi nazionali, sia necessità di acquisire, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 il parere preventivo degli Enti di gestione delle Aree protette regionali, non convocate alla conferenza di servizi;

- la conferenza di servizi concludeva i lavori esprimendo un parere generale favorevole limitatamente ai lavori da realizzare nelle foreste demaniali regionali i cui Enti di gestione avessero già espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i. e nelle foreste demaniali regionali esterne ad Aree protette i cui dati di progetto fossero ritenuti esaustivi;
- l’ARIF, con nota n. 35478 del 07/11/2012, acquisita al n. 9378 dell’08/11/2012, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi, documentazione progettuale in formato elettronico relativa al progetto di miglioramento forestale per le F.D.R. delle Province di Bari e BAT presentato con nota n. 1316 del 12/01/2012 e i relativi pareri e autorizzazioni già ricevuti (rif. nota del Servizio Foreste n.

- AOO_36 n. 4161 del 28/02/2012, parere dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia espresso con nota n. 747 del 06/03/2012, Determina n. 56 del 20/02/2012 del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree protette della Provincia BAT, Determina n. 94/A del 06/02/2012 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Bari, nota n. 34252 del 29/10/2012 a firma del Direttore dell'ARIF);
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota n. 9499 del 13/11/2012, a seguito di quanto deciso in sede di conferenza di servizi e sulla scorta della documentazione integrativa acquisita al n. 9378 dell'08/11/2012, esprimeva quindi parere favorevole con prescrizioni, per gli interventi previsti nelle F.D.R. "Mercadante" e "Pulicchie", ricomprese nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, nelle F.D.R. "Foresta Umbra - Torre Palermo", "Foresta Umbra - Coppa del Monaco" "Pineta di Capoiale", "Tavole di Pietra", "Monte Barone e Tuppo dell'Aquila" ricomprese nel Parco Nazionale del Gargano, - limitatamente ai lavori per i quali l'Ente Parco aveva espresso parere favorevole in sede di conferenza di servizi (sramatura e depezzamento di piante schiantate; potatura/spalcatatura delle piante in piedi per consentire le operazioni di rilievo dendrometrico; contenimento e potatura della vegetazione arbustiva al fine di consentire la realizzazione delle aree di saggio propedeutiche agli interventi di diradamento) -, e per la F.D.R. "Frassanito - Alimini" non ricompresa nel sistema delle Aree protette;
 - l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota n. 9676 del 20/11/2012, richiedeva espressamente il parere di competenza, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e ss.mm. e ii., al fine di poter concludere l'istruttoria riferita alle F.D.R. "Le Cesine", "Porto Selvaggio", "Russoli" e "Medichicchio", al WWF Italia, in qualità di Ente di gestione della Riserva naturale dello Stato "Le Cesine", al Comune di Nardò quale Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" e alla Provincia di Taranto quale Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine";
 - l'Ente di gestione provvisoria della Riserva naturale dello Stato "Le Cesine", con nota U31/2012 del 03/12/2012, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 26 del 03/01/2013 trasmetteva il proprio parere, favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i.;
 - l'ARIF trasmetteva con nota n. 937 del 10/01/2013, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 185 del 15/01/2013, e con nota n. 41460 del 20/12/2012, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 305 del 16/01/2013, le integrazioni progettuali relative agli interventi nelle F.D.R. "Rogadeo" e "Pineta Regina";
 - il Comune di Nardò, in qualità di Ente gestore del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio Palude del Capitano", trasmetteva a mezzo PEC in data 21/01/2013 la nota n. 43145 del 16/11/2013 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 905 del 31/01/2013, il proprio parere, favorevole, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i.
 - l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con nota PTA/2012/0101329/P del 04/12/2012, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 10615 del 19/12/2012 richiedeva integrazioni, relative agli interventi nella F.D.R. "Russoli", con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) descrizione delle "specie infestanti" da rimuovere nell'ambito degli interventi progettati; b) compatibilità degli interventi proposti con le indicazioni tecniche predisposte dal MATTM per la pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette; c) intensità del fuoco prevedibile espressa in KW/m e d) elaborato cartografico di dettaglio in cui individuare i tratti di piste forestali e stradelli da ripristinare. Nella medesima nota si chiedeva inoltre, per la F.D.R. "Russoli" e la F.D.R. "Medichicchio", di fornire indicazioni relative all'ubicazione di cancelli e tabelle monitorie e apposita relazione di taglio boschivo ai sensi del Regolamento regionale 10/2009;
 - con Determinazione dirigenziale n. 20 del 04/02/2013 dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. gli interventi previsti nell'ambito delle F.D.R. "Le Cesine", "Rogadeo" e "Pineta Regina" rispettivamente situate nei Comuni di Vernole, Bitonto e Ginosa, reputando insussistenti le incidenze significative sui Siti Natura 2000 interessati non veniva richiesta l'attivazione della procedura di valuta-

zione appropriata a patto che si ponessero in essere le prescrizioni riportate nella medesima Determinazione che tenevano conto di quelle impartite dai rispettivi Enti di gestione;

- l'ARIF, con note n. 5521 del 12/02/2013 e n. 7422 del 01/03/2013, acquisite rispettivamente dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 1800 del 18/02/2013 e al n.2447 del 06/03/2013, trasmetteva i progetti esecutivi relativi alle F.D.R. "Chieuti/Serracapriola", "Pineta di Capojale", "Tavole di Pietra", "Monte Barone/Tuppo dell'Aquila", "Foresta Umbra (Coppa del Monaco e Torre Palermo)" tutte nella Provincia di Foggia e "Russoli" e "Pineta di Medichicchio" nella Provincia di Taranto;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota n. 3288 del 02/04/2013 rinnovava, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e ss. mm. e ii., la necessità di acquisire il parere di competenza all'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine";
- l'Ente Parco nazionale del Gargano, con note n. 1823 del 17/04/2013, nn. 1862 e 1863 del 19/04/2013, rispettivamente acquisite dal protocollo del Servizio Ecologia ai nn. 4396 del 02/05/2013, n. 5381 del 06/06/2013 e n.4397 del 02/05/2013, trasmetteva i propri pareri di competenza, espressi ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e ss. mm. e ii., relativamente agli interventi previsti nelle F.D.R. "Monte Barone/Tuppo dell'Aquila", "Foresta Umbra (Coppa del Monaco e Torre Palermo)";
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota n. 6122 del 24/06/2013, inviata ad ARIF, rappresentava che erano ancora pervenuti i propedeutici pareri del Parco nazionale del Gargano relativi alle Foreste demaniali regionali "Capojale" e "Serracapriola" ed evidenziava che le Foreste demaniali regionali "Serracapriola", "Coppa del Monaco", "Tavole di Pietra" e "Monte Barone - Tuppo dell'Aquila" erano ricomprese in aree considerate dal PAI o sono attraversate da impluvi e, pertanto, sollecitava l'invio della documentazione necessaria per l'espressione delle valutazioni di competenza propedeutiche all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza chiedendo al contempo all'Ente Parco nazionale del Gargano e all'Autorità di Bacino della Puglia, di adempiere, per quanto di propria competenza, a

quanto previsto dall'art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con nota PTA/2013/0037595/P del 20/06/2013, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 6775 del 10/07/2013 trasmetteva il proprio parere, favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i.;
- l'ARIF, a mezzo PEC dell'11/07/2013 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 7531 del 26/07/2013, trasmetteva per conoscenza la nota di risposta ai chiarimenti richiesta dall'Ente Parco nazionale del Gargano;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 10361 del 25/07/2013 acquisita al n. 8230 del 30/08/2013, esprimeva il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2011 e ss.mm.ii., relativamente alle F.D.R. "Tavole di Pietra", "Monte Barone - Tuppo dell'Aquila" e "Foresta Umbra (Coppa del Monaco)";
- l'ARIF, a mezzo PEC dell'11/09/2013 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 8500 dell'11/09/2013, trasmetteva per il parere espresso, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i., dall'Ente Parco nazionale del Gargano relativamente agli interventi nella F.D.R. Capojale con nota n. 4245 del 21/08/2013;
- l'ARIF con nota n. 24096 del 16/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 6955 del 16/07/2013 trasmetteva la documentazione progettuale relativa agli interventi di ricostituzione boschiva inclusi nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 226 Misura 226 "*Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi*" Azioni 1 "*Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi*" e 2 "*Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatologie*" previsti nell'ambito delle F.D.R. "Mercadante" - Lotto 3 e F.D.R. "Acquatetta" sottolineando, negli elaborati "*Relazione tecnica*" (p. 1) relative suddette F.D.R., che "*considerando al vastità delle FF.DD.RR. e l'estensione delle aree sulle quali l'A.R.I.F. intende realizzare gli interventi di ricostituzione boschiva si è convenuto suddividere la presentazione dell'intero intervento in lotti.*" A tale riguardo si evidenzia che l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con la predetta nota n. 9499 del 13/11/2012, aveva espresso parere favorevole,

sulla base della documentazione trasmessa da ARIF per gli interventi ubicati nel lotto I, così come indicato nella documentazione trasmessa con la predetta nota n. del 24096 del 16/07/2013 (*ibidem*, p. 5);

- l'ARIF con nota n. 27858 del 07/08/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 8212 del 30/08/2013 trasmetteva la documentazione progettuale relativa agli interventi di ricostituzione boschiva inclusi nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 226 Azione 1 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi" previsti nell'ambito della F.D.R. "Pulicchie" - Lotto 2 sottolineando, nell'elaborato "Relazione tecnica" (p. 4), che "considerando al vastità delle FF.DD.RR. e l'estensione delle aree sulle quali l'A.R.I.F. intende realizzare gli interventi di ricostituzione boschiva si è convenuto suddividere la presentazione dell'intero intervento in lotti." A tale riguardo si evidenzia che l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con la predetta nota n. 9499 del 13/11/2012, aveva espresso parere favorevole, sulla base della documentazione trasmessa da ARIF per gli interventi ubicati nel lotto I, così come indicato nella documentazione trasmessa con la predetta nota n. 27858 del 07/08/2013;
- con Determinazione dirigenziale n. 233 del 19/09/2013 dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. gli interventi previsti nell'ambito delle F.D.R. "Russoli", "Medichicchio", "Capoiale", "Chieuti - Serracapriola", "Foresta Umbra - Coppa del Monaco", "Tavole di Pietra - Peschici", "Foresta Umbra - Torre Palermo", "Monte Barone - Tuppo dell'Aquila", reputando insussistenti le incidenze significative sui Siti Natura 2000 interessati non veniva richiesta l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si ponessero in essere le prescrizioni riportate nella medesima Determinazione che tenevano conto di quelle impartite dai rispettivi Enti di gestione;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nelle lettere di trasmissione precedentemente richiamate, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 226 Azioni 1 e 2 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";

- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

F.D.R. "Mercadante" (Parco nazionale dell'Alta Murgia)

Secondo quanto riportato nel progetto esecutivo, trasmesso con nota 24096 del 16/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 6955 del 16/07/2013, la superficie di intervento nella F.D.R. "Mercadante" è ricompresa nelle particelle 1 (in parte) del foglio 43 e 8, 9, 10, 12, 13, 32, 275, 591, 592, 593, 595, 596 e 597 del foglio 54 del Comune di Cassano Murge (*ibidem*, p. 10). La superficie di intervento assomma a complessivi ha 100,50 - di cui circa 90 ricadono all'interno della particella 1 del foglio 43 - ed è interamente ricompresa nel SIC - ZPS "Murgia Alta" nonché nella zona 2 del Parco nazionale dell'Alta Murgia" (Fig. 2).




Fig. 2

Il SIC “Murgia Alta” è caratterizzato dalla presenza di vaste superfici contraddistinte dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43: Praterie su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee (1*), Querceti di *Quercus trojana*, Percorsi substepnici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*) (*), Versanti calcarei della Grecia mediterranea. Tali habitat non risultano presenti nell’area di intervento che è costituita da un rimboschimento a prevalenza di conifere (principalmente pino d’Aleppo e cipresso sempreverde, oltre ad altre conifere esotiche, quali il pino radiata oggetto di specifici interventi previsti nell’ambito del progetto in esame) all’interno del quale si osserva la rinnovazione di specie arboree ed arboreescenti (roverella, fragno, coccifera) cui si associano specie arbustive costituenti il sottobosco (ginestra, rosmarino, perastro, prugnolo, biancospino, asparago) (*ibidem*, pp. 18 - 19).

(*) Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa (*ibidem*, pp. 27 - 36), gli interventi proposti sono riassunti come segue:

1. eliminazione selettiva della vegetazione infestante su tutta la superficie di intervento a carico esclusivo delle piante di rovo al fine di liberare le aree su cui realizzare l’intervento di rinfoltimento;
2. diradamento selettivo nella particella 1 del foglio 43. Si afferma che si tratta di un diradamento di tipo basso e di intensità moderata (5,6% dell’area basimetrica totale) a carico del popolamento di conifere situato in stretta adiacenza a quello oggetto del parere espresso dall’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS con nota n. 9499 del 13/11/2012;
3. diradamento selettivo di tipo fitosanitario su una superficie di ha 10,5 all’interno del popolamento a pino radiata in cattive condizioni vegetative in un’area situata in stretta adiacenza a quello oggetto del parere espresso dall’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS con nota n. 9499 del 13/11/2012;
4. spalcatatura delle piante rimaste in piedi dopo il diradamento;
5. cippatura del materiale di risulta;
6. rinfoltimento con roverella e fragno mediante la messa a dimora di 4.500 piantine su 90 ettari;
7. pacciamatura delle piante collocate a dimora;
8. ripristino di sentieri, finalizzati alle operazioni di esbosco, per una lunghezza complessiva di m 1.100;

Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell’area di intervento ed il sistema vincolistico, si rileva:

- un ATE di valore “C”;
- vincolo idrogeologico
- ATD botanico-vegetazionale “bosco”;
- ATD biotopo “Foresta Mercadante”;
- ATD vincoli e segnalazioni: “Tratturello Grumo Appula - Santeramo in Colle”;
- ATD “usi civici”;
- vincoli faunistici: bandita di caccia “Mercadante”, oasi di protezione “Mercadante”

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
- 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP - Boschi;
- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia);

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS “Murgia Alta”)
- 6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- UCP - Stratificazione insediativa rete tratturi;
- UCP - Area di rispetto della rete tratturi

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *L’Altopiano murgiano*

F.D.R. “Acquatetta” (Parco nazionale dell’Alta Murgia)

Secondo quanto riportato nel progetto esecutivo, trasmesso con nota n. 24096 del 16/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 6955 del 16/07/2013, la superficie di intervento nella F.D.R. “Acquatetta” è ricompresa nella particella 151 del foglio 198 del Comune di Minervino Murge e 12 e 14 del foglio 70 e 1 del foglio 72 del Comune di Spinazzola (*ibidem*, p. 11). La superficie di intervento assomma a complessivi ha 100 ed è interamente ricompresa nel SIC - ZPS “Murgia Alta” nonché nella zona 1 del Parco nazionale dell’Alta Murgia” (Fig. 3).




Fig. 3

All'interno dell'area di intervento non si osserva la presenza dei predetti habitat in quanto la stessa area è costituita da un rimboschimento a prevalenza di conifere (principalmente pino d'Aleppo e cipresso sempreverde) realizzato a partire dal 1959 (*ibidem*, p. 9).

Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa (*ibidem*, pp. 27 - 36), gli interventi proposti sono riassunti come segue:

1. eliminazione selettiva della vegetazione infestante su tutta la superficie di intervento a carico esclusivo delle piante di rovo al fine di liberare le aree su cui realizzare l'intervento di rinfoltimento;
2. diradamento selettivo su tutta la superficie precedentemente indicata estesa 100 ha. Si afferma che si tratta di un diradamento di tipo basso e di intensità moderata (7% dell'area basimetrica totale);
3. spalcatatura delle piante rimaste in piedi dopo il diradamento;
4. cippatura del materiale di risulta;
5. rinfoltimento con roverella mediante la messa a dimora di 11.000 piantine su 100 ettari;
6. pacciamatura delle piante collocate a dimora;
7. ripristino di piste forestali, finalizzati alle operazioni di esbosco, per una lunghezza complessiva di m 2.500;
8. posa in opera di n. 20 tabelle monitorie e n. 10 cancelli

Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rileva:

- un ATE di valore "B" e "C";
- vincolo idrogeologico
- ATD botanico-vegetazionale "bosco";
- ATD vincoli e segnalazioni: "Tratturello Grumo Appula - Santeramo in Colle";

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.1.1 - Componenti geomorfologiche
 - UCP - Versanti;
 - UCP - Geositi_100m
- 6.1.2 - Componenti idrologiche
 - UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
- 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
 - BP - Boschi;
- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
 - BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell'Alta Murgia);
 - UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Murgia Alta")

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *L'Altopiano murgiano*

F.D.R. "Pulicchie" (Parco nazionale dell'Alta Murgia)

Secondo quanto riportato nel progetto esecutivo, trasmesso con nota n 27858 del 07/08/2013 e acquisita al n. 8212 del 30/08/2013, la superficie di intervento nella F.D.R. "Pulicchie" - lotto 2 è ricompresa nelle particelle 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 32, 35, 36, 38, 39 e 40 del foglio 45 e particella 20 del foglio 46 del Comune di Altamura (*ibidem*, p. 9). La superficie di intervento assomma a complessivi ha 135 ed è interamente ricompresa nel SIC - ZPS "Murgia Alta" nonché nella zona 1 del Parco nazionale dell'Alta Murgia" (Fig. 4).




Fig. 4

Gli habitat sopra menzionati non risultano presenti, se non per limitate aree interessate dal predetto habitat “Percorsi substeppeici di graminee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)” nell’area di intervento e, in misura molto rilevante nel suo intorno, poiché la medesima superficie oggetto di intervento è costituita da un rimboschimento a prevalenza di conifere (principalmente pino d’Aleppo e cipresso sempreverde) realizzato a partire dagli anni ‘60 - ‘70 (*ibidem*, p. 9).

Secondo quanto riportato nella documentazione trasmessa (*ibidem*, pp. 25 - 26), gli interventi proposti sono riassunti come segue:

1. eliminazione selettiva della vegetazione infestante su tutta la superficie di intervento a carico esclusivo delle piante di rovo al fine di liberare le aree su cui realizzare l’intervento di rinfoltimento;
2. diradamento selettivo su tutta la superficie precedentemente indicata estesa 135 ha. Si afferma che si tratta di un diradamento di tipo basso e di intensità moderata (5% dell’area basimetrica totale);
3. spalcatura delle piante rimaste in piedi dopo il diradamento;

4. cippatura del materiale di risulta;
5. rinfoltimento con roverella mediante la messa a dimora di 7.500 piantine;
6. pacciamatura delle piante collocate a dimora;

Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell’area di intervento ed il sistema vincolistico, si rileva:

- un ATE di valore “B” e “C”;
- vincolo idrogeologico
- ATD botanico-vegetazionale “bosco”;
- usi civici

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.1.1 - Componenti geomorfologiche
 - UCP - Versanti;
 - UCP - Doline
- 6.1.2 - Componenti idrologiche
 - UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

- 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP - Boschi;
- UCP - pascoli naturali
- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell'Alta Murgia);
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Murgia Alta")
- 6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- UCP - area rispetto siti storico culturali

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *L'Altopiano murgiano*

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- gli interventi selvicolturali precedentemente illustrati non rientrano in quanto previsto nell'Allegato B - punto B.2.b della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
- le tipologie d'intervento proposte sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- sia da escludere la possibilità che possano essere generati impatti cumulativi in relazione agli interventi analoghi oggetto di precedenti provvedimenti, purché le predette tipologie e modalità di intervento siano eseguite conformemente a quanto affermato nella documentazione trasmessa e nel rispetto delle prescrizioni successivamente elencate

visto:

- il parere espresso dall'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia con nota n. 4651 del 31 ottobre 2012 e acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 9093 del 05 novembre 2012;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. dell'Alta Murgia), l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, la Provincia di Bari, il Comune di Cassano delle Murge, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento nella suddetta Foresta Demaniale Regionale;

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo i progetti in esame direttamente connessi con la gestione e conservazione del SIC "Murgia Alta", cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sui predetti Siti Natura 2000 interessati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni, che si riportano di seguito in maniera unitaria in considerazione dell'affinità degli interventi nelle suddette Foreste demaniali regionali, e che tengono conto anche delle prescrizioni impartite dall'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia (14 - 18):

1. gli interventi previsti potranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo. I lavori da realizzare nella F.D.R "Acquatetta" dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 dicembre in ossequio a quanto prescritto al punto 14. del parere espresso dal Parco nazionale dell'Alta Murgia con nota n. 4651 del 31 ottobre 2012 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 9093 del 05 novembre 2012;
2. le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
3. nei lavori di rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461;
4. l'impianto di specie arboree ed arbustive per rimboschimento o arboricoltura da legno non è consentita sulle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;

5. lo strato arbustivo deve essere integralmente tutelato con l'eccezione degli esemplari che dovessero essere eventualmente di intralcio alle operazioni di diradamento;
 6. l'operazione di "*eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante*" deve essere limitata esclusivamente ai casi in cui lo strato arbustivo sia di impedimento alle operazioni di diradamento e successivo rinfoltimento. Infatti, secondo quanto affermato nel "*Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia*", approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674, "*Sono invece da eseguire con molta cautela interventi abitualmente considerati utili ai fini della prevenzione e pertanto applicati su vasta scala, quali il decespugliamento andante. Tale intervento altera la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di alterazione, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. È da aggiungere che la eliminazione del sottobosco modifica la "porosità" dell'ecosistema bosco, facilitando l'ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio*". (p. 13016)
 7. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, previa comunicazione al Servizio Foreste e all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità;
 8. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
 9. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
 10. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste;
 11. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine, del bosco (orli e mantelli);
 12. assicurare, l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
 13. rilascio dell'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;
 14. le buche per il rinfoltimento con specie latifoglie devono essere aperte con attrezzature manuali;
 15. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
 16. i tagli di spalcatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
 17. per le cupressacee l'altezza della spalcatura non dovrà essere superiore a 1,5 metri da terra mentre per le pinacee non dovrà superare l'altezza di 1/3 della pianta;
 18. siano preservati i muretti a secco e la vegetazione spontanea presente nell'area di intervento
- VISTA** la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- VISTO** l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTO il parere espresso dall'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia con nota n. 4651 del 31 ottobre 2012 e acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 9093 del 05 novembre 2012;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto "*Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi*" incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 226 Azioni 1 e 2, riferita agli interventi nelle Foreste demaniali regionali "Acquatetta", "Mercadante" e "Pulicchie", per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito agli interventi nelle Foreste demaniali regionali "Acquatetta", "Mercadante" e "Pulicchie" e a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali (ARIF);
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela

della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, alla Provincia di Bari, alla Provincia BAT, ai Comuni di Altamura, Cassano delle Murge, Minervino Murge e Spinazzola, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. dell'Alta Murgia);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 14 ottobre 2013. n. 250

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto sperimentale da laboratorio per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dell'industria farmaceutica, ubicato nella zona industriale di Bari - PropONENTE: Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'anno 2013 addì 14 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento

Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 5623 del 12.07.2012 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari chiedeva di conoscere se l'impianto sperimentale per il trattamento di rifiuti pericolosi, operazioni D8 e D9, proposto dal CNR IRSA di Bari, dovesse scontare, vista l'esiguità della quantità di rifiuti da trattare, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Tale quesito scaturiva dalla circostanza che il riferimento normativo, pur prevedendo l'attivazione di tale procedura sia per l'operazione D8 (all. IV, lett. z.a., parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), sia per l'operazione D9 (alt. III, lett m, parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), non contempla una specifica soglia dimensionale. A parere dell'Ufficio scrivente la norma in questione, di carattere generale, vista la tipologia di rifiuti da trattare e proprio in considerazione dell'assenza di una soglia minima, deve ritenersi applicabile ad ogni impianto che effettua tali operazioni, indipendentemente dalla sua capacità, e pertanto anche al caso in questione. Il carattere sperimentale dell'intervento in oggetto inoltre presupporrebbe una fase di monitoraggio ambientale delle nuove attività che concorre a rendere ancora più opportuna la richiesta di assoggettamento a V.I.A. L'Ufficio scrivente chiedeva infine al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di organo sovraordinato in materia ambientale, di voler esprimere, se del caso, le proprie osservazioni sul parere rappresentato;

Con nota prot. DVA-2012-21296 del 06.09.2012 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concordava con le valutazioni espresse dalla Regione Puglia in merito all'applicazione del procedimento V.I.A. al progetto citato con riferimento agli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

con nota acquisita al prot.n. 1096 del 04.02.2013 il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Supporto di Bari dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede U.O.S. di Bari, Viale De Blasio, Bari, presentava, ai sensi della normativa vigente, istanza di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'impianto sperimentale da laboratorio per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dell'industria farmaceutica, ubicato nella zona industriale di Bari.